



JAN SAWICKI*

**SI PUÒ RIPRISTINARE LA *RULE OF LAW* SENZA VIOLARE
LA *RULE OF LAW*? UNA CONTRADDIZIONE SEMPRE PIÙ EVIDENTE ****

SOMMARIO: **INTRODUZIONE.** – **SEZIONI: 1. Parlamento.** – 1.1 La vicenda giudiziaria del deputato del PiS Romanowski, con le sue appendici internazionali. – 1.2 Conclude i suoi lavori la Commissione parlamentare c.d. *cash for visas*. – 1.3 L'ex Ministro della Giustizia chiamato a testimoniare davanti alla Commissione *Pegasus*. – **2. Governo.** – 2.1 Prorogata la zona di esclusione sul confine con la Bielorussia, mentre viene criticata la reintroduzione dei controlli di frontiera da parte della Germania. – 2.2 Verso un regime (provvisorio) più restrittivo nella concessione dei visti. – 2.3 L'emittente privata TVN dichiarata asset strategico. – **3. Capo dello Stato.** – 3.1 Due leggi sul Tribunale costituzionale rinviate al Tribunale costituzionale. – **4. Corti.** – 4.1 Incostituzionale la Commissione parlamentare d'inchiesta sull'uso illegale dello *spyware* "Pegasus". – 4.2 È incostituzionale anche la Commissione d'inchiesta sulle (mancate) elezioni presidenziali per posta del 2020. – 4.3 Accolto il ricorso del PiS contro il rigetto del suo rendiconto elettorale. – 4.4 La vicenda del deputato Romanowski diventa uno scandalo internazionale.

INTRODUZIONE

Vengono sempre più al pettine tutti i nodi allacciati da otto anni di regressione illiberale, si appalesa l'impossibilità di restaurare il regolare funzionamento di istituzioni democratiche nel rispetto scrupoloso della legalità formale, o – in altri termini – di riportare in auge lo stato di diritto costituzionale senza assestare qualche lesione collaterale allo stato di diritto nella sua versione puramente legale. Questo si pone in contrasto con alcune affermazioni molto recenti della Commissione di Venezia ([Parere CDL-AD\(2024\)035](#)), secondo cui le misure di risanamento del Tribunale costituzionale, in parte affidate alla legge ordinaria e in parte a una progettata revisione della Costituzione, conterrebbero, insieme ad alcune opportune e condivisibili, altre misure giudicate troppo radicali e sproporzionate rispetto agli obiettivi da perseguire: in particolare l'organo consultivo del Consiglio d'Europa ha criticato l'intenzione di annullare tutte le decisioni

* Assegnista di ricerca in Diritto pubblico comparato – Università di Pisa.

** Contributo sottoposto a *peer review*.

prese con la partecipazione dei tre giudici costituzionali eletti in modo illegittimo nel 2015, preferendo soluzioni più mirate ai singoli casi e volte a salvaguardare il giudicato costituzionale, come anche la volontà di procedere a un rinnovo integrale, in blocco, dell'intero collegio di 15 giudici (in più con mandati previsti come differenziati quanto alla loro durata, sempre in forza di norme costituzionali da adottarsi *ad hoc* in deroga alla consolidata durata novennale, per evitare il ripetersi in futuro di uno stesso rinnovo così radicale che lo stesso aspirante legislatore costituzionale ritiene implicitamente legato a una circostanza eccezionale). Questa posizione della Commissione di Venezia ha suscitato impressione nell'opinione pubblica nazionale più qualificata e in notevole parte della sua dottrina giuridica, che l'ha vissuta come una sorta di tradimento di una linea rigorosa, adottata fin dai primi anni della svolta illiberale. La nuova linea di questa importante istanza sovranazionale rifugge con evidenza da ogni concezione di *transitional justice*, con i suoi possibili effetti collaterali *quasi* rivoluzionari, o comunque di natura costituente, che pure molti operatori giuridici, teorici e pratici, considerano indispensabili nella Polonia del 2025 se si vuole veramente segnare una discontinuità non solo con gli eventi del recente e deplorabile passato, ma anche con le circostanze, le motivazioni e gli errori di sistema che resero possibile un decennio prima la manomissione di fatto dell'intero sistema di giustizia costituzionale.

La nuova posizione della Commissione di Venezia, e quella ormai consolidata dal nuovo Governo polacco, contrastano dunque per l'impostazione di quest'ultimo, che ritiene di non poter fare a meno di sacrificare lembi di legalità formale allo scopo di ricostruire l'impalcatura della legalità costituzionale (si veda al riguardo la [posizione personale del Premier Tusk](#)), e quella della Commissione la quale reputa invece che la *rule of law* possa essere restaurata solo nel pieno rispetto della *rule of law*. Ancora più del contenuto delle due leggi ordinarie e della legge di revisione costituzionale portate all'attenzione della Commissione di Venezia, è la prassi seguita dall'esecutivo polacco, e condivisa dalla sua maggioranza, a sollevare le maggiori perplessità dell'organo consultivo sovranazionale. Ci si riferisce per esempio alla decisione, maturata lo scorso marzo a seguito di una risoluzione parlamentare – e paragonabile per contenuto a una costituzione provvisoria – di non pubblicare l'integrità delle sentenze del Tribunale costituzionale a causa della sua difettosa composizione (pur accertata dalla stessa Corte europea dei diritti dell'uomo); ma anche alla decisione molto più recente, consistente nel rifiuto di presentare candidature e di eleggere nuovi giudici costituzionali in sostituzione di quelli scaduti a **dicembre** 2024, ed eletti – legalmente o meno – nell'infausto dicembre di nove anni addietro, destinata poi a protrarsi a tempo indeterminato. Tale decisione, che si vuole non in contrasto ma precisamente a conforto di un progetto istituzionale altrimenti garantista e liberale, punta a sanzionare, tramite consunzione – per esempio fino a fargli mancare i *quorum* deliberativi; ma anche con tagli programmati al trattamento economico –, un organo che si ritiene irrimediabilmente compromesso, nella sua attuale conformazione legislativa più che nella composizione personale.

Analoga considerazione può essere riferita al secondo blocco di problemi relativi allo stato di diritto, ovvero la giustizia ordinaria. Anche qui si comincia a osservare una divaricazione tra l'indirizzo politico governativo – che tuttavia, si torna a ricordare, è paralizzato dal Presidente della Repubblica Duda – e gli orientamenti della Commissione di Venezia, che vogliono essere consequenziali con numerose pronunce delle due Corti europee sovranazionali, in particolare la Corte EDU, ma si pongono con le stesse in un rapporto non privo di problemi. Nel caso dei giudici comuni rileva un Parere congiunto della Commissione di Venezia e del Directorato generale diritti umani e stato di diritto del Consiglio d'Europa (DGI), emesso il **14 ottobre** ([CDL-AD\(2024\)029](#)). In esso si riconosce l'estrema complicazione, e per certi versi l'assenza di precedenti della situazione che si è creata nella giurisdizione polacca. Tuttavia si sottolinea con forza come nessuna sentenza di nessuna delle Corti europee dia fondamento per invalidare *ope legis* la nomina di alcun magistrato, e si invoca l'uso di criteri volti a individuare caso per caso le procedure che si sono concluse con le stesse nomine. Inoltre, si dice, l'istituzione che deve valutare le stesse procedure deve essere indipendente dall'esecutivo e occorre assicurare garanzie procedurali ai giudici così nominati. Se tutte queste considerazioni sono in linea di principio condivisibili, si pone ora il problema di conciliare le stesse con le ripetute affermazioni, contenute nelle sentenze della Corte EDU e della CGUE, per cui diversi organi, volta per volta esaminati, non sono un giudice indipendente e imparziale precostituito per legge (art. 6 CEDU, art. 47 CDFUE) o non sono idonei ad assicurare i rimedi necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione (art. 19.1 TUE), perché tale coerenza non è quanto meno intuitiva.

E non si tratta di un'astratta questione teorica. Come già accennato nelle precedenti *Cronache*, una controversia si è instaurata in merito al rendiconto delle spese elettorali presentato dal PiS con riferimento alle elezioni legislative di ottobre 2023. Esso era già stato respinto, a fine agosto – con un voto a stretta maggioranza della Commissione elettorale nazionale (PKW), competente a decidere in materia – a seguito della constatazione per cui il partito aveva usufruito in campagna elettorale non solo delle proprie finanze private, e dei contributi statali previsti per legge, ma aveva distolto somme di denaro devolute dal bilancio statale al Fondo per la giustizia, un'istituzione finalizzata a dare ristoro finanziario alle vittime di determinati reati. In seguito, sempre ad opera della stessa PKW, il PiS è stato privato non solo del rimborso *una tantum* delle spese elettorali sostenute nel 2023, ma anche dell'intero contributo ordinario spettante al partito per l'intera legislatura quadriennale, per un importo complessivo che supera i dieci milioni di Euro. Come previsto dal Codice elettorale, lo stesso PiS ha impugnato le decisioni della Commissione elettorale nazionale dinanzi alla Corte suprema, e precisamente alla Sezione di controllo straordinario e degli affari pubblici, integralmente composta di nominati dal Consiglio nazionale della magistratura politicizzato fin dal 2017, e dunque già giudicato privo dei necessari requisiti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (sent. C-718/21).

La Sezione di controllo ha dato piena soddisfazione al ricorso del partito il **12 dicembre**, ciò che ha comportato un parziale cedimento della Commissione elettorale nazionale, la

quale, con una decisione ambigua e contraddittoria del **30 dicembre**, ha intimato al Governo, e precisamente al Ministro delle Finanze, di corrispondere al partito tutte le somme che erano state contestate, ma ha affermato al tempo stesso di non poter giudicare se l'organo che ha accolto il ricorso sia in effetti un giudice legittimo precostituito per legge.

Il Governo per ora sembra volersi attenere alla giurisprudenza europea e afferma che non vi è stato un giudizio valido, pur dovendo subire molte pressioni di segno contrario. Ora, facendo una proiezione di quelle che potrebbero essere le conseguenze a breve, il rischio è che le elezioni presidenziali previste per il prossimo maggio possano dar luogo a un contenzioso ad opera della parte eventualmente sconfitta – nel caso in cui questo fosse il candidato del PiS – sulla base del fatto che il partito che l'ha sostenuta è stato indebitamente privato delle risorse finanziarie che gli spettavano. E una volta di più, la sede competente a dichiarare la validità dell'intero processo elettorale, inclusi i risultati finali, sarebbe per legge la Sezione di controllo straordinario e degli affari pubblici presso la Corte suprema, sebbene la Costituzione – art. 129 – attribuisca alla Corte suprema la competenza in materia, senza ulteriori specificazioni. Lo stesso art. 129, però, ai commi successivi prevede la possibilità di presentare ricorsi contro le elezioni, attribuendo infine alla Corte suprema – dunque, secondo la legge in vigore, sempre alla stessa Sezione – il potere di dichiarare invalide le elezioni e imporre la ripetizione di tutto il procedimento.

Se dovessero avverarsi gli sviluppi di alcuni analisti, come sopra descritti in sintesi, si confermerebbe la bontà politica delle scelte compiute nel precedente periodo illiberale, quando la politicizzazione dei meccanismi di selezione del personale giudiziario, specie nelle sedi apicali, sembrò il migliore strumento per procurarsi impunità per i propri sodali e infliggere colpi agli avversari.

Torna però a imporsi la questione del contributo che le istituzioni europee, in senso lato, possono dare alla Polonia. Da questo punto di vista, se le pronunce delle due Corti europee hanno dato un apporto importante, la strategia di ricostruzione che stanno delineando le istituzioni sovranazionali a carattere consultivo deve ancora essere meglio calibrata. Bisogna certo rifuggire da un costituzionalismo vendicativo, ma non possono sfuggire i rischi provocati da una certa incoerenza tra premesse e conclusioni. Se si afferma che un organo giurisdizionale non è legalmente costituito, e che non lo è per i vizi riscontrati nella selezione dei suoi componenti, diventa difficile affermare poi che questi ultimi sono in linea di principio giudici legittimi e la verifica dei loro titoli deve essere permessa solo in casi eccezionali, scaricando l'onere di prove quasi proibitive a carico di chi contesta la legittimità di quelle nomine.

Se quei giudici sono legittimi, ma le istituzioni dove svolgono il proprio incarico non lo sono perché i loro stessi componenti sono stati nominati in modo viziato, allora questo imporrebbe un loro trasferimento ad altra sede; ma spetta a chi afferma la legittimità di quei giudici l'onere di spiegare a quali altri uffici giudiziari dovrebbero essere trasferiti, e perché la composizione di questi ultimi non dovrebbe essere ugualmente viziata. Diversamente, un'impostazione come quella dell'ultimo Parere citato dello scorso **ottobre** rischia solamente di procrastinare delle lesioni al diritto interno, a quello convenzionale e quello

eurounitario, e riprodurre a tempo indeterminato degli effetti distruttivi della convivenza civile.

SEZIONI

1. PARLAMENTO

1.1 La vicenda giudiziaria del deputato del PiS Romanowski, con le sue appendici internazionali

Il **2 ottobre** anche l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa concede l'[autorizzazione a procedere](#) nei confronti di un suo membro polacco, il deputato del PiS Marcin Romanowski, accusato dalla Procura di 11 reati, tra cui abuso d'ufficio e associazione a delinquere, nel periodo – 2019-2023 – in cui fu viceministro della giustizia (per questo v. le *Cronache* 2/2024). In precedenza l'ex viceministro era già stato tratto in custodia cautelare, dopo che il *Sejm* aveva concesso l'autorizzazione a procedere nei suoi confronti, ma scarcerato appunto dopo che la sua difesa aveva evidenziato la sua appartenenza all'istituzione parlamentare del Consiglio d'Europa.

1.2 Conclude i suoi lavori la Commissione parlamentare c.d. *cash for visas*

La Commissione d'inchiesta istituita a gennaio in merito alla presunta corruzione in cambio della concessione di visti (v. le *Cronache* n. 1/2024) conclude i suoi lavori il **4 dicembre** adottando un rapporto che rileva gravi responsabilità ad alto livello politico e amministrativo nell'elargizione di visti di lavoro e permessi di soggiorno provvisori rilasciati, tra il 2019 e il 2023, a circa 250.000 cittadini di vari paesi dell'Africa e dell'Asia sud-orientale da parte degli uffici consolari polacchi in quegli Stati. Tra le persone coinvolte l'ex Premier Morawiecki, l'ex ministro degli esteri Rau e altri nove tra dirigenti ministeriali e diplomatici, che la Commissione denuncia alla Procura nazionale.

1.3 L'ex Ministro della Giustizia chiamato a testimoniare davanti alla Commissione *Pegasus*

Il *Sejm* delibera con 241 voti a favore e 204 contrari a favore dell'[accompagnamento coattivo](#) a testimoniare di Zbigniew Ziobro, già Ministro della Giustizia negli anni 2015-2023 (per questa vicenda si rinvia alle *cronache* 1/2024), dinanzi alla Commissione d'inchiesta sull'uso illegale dello *spyware Pegasus*. Ziobro, che è tra i principali sospettati in merito all'uso di questo potente strumento di controllo sulla vita di cittadini privati, usato per combattere la criminalità organizzata, si è rifiutato più volte di prestare testimonianza dinanzi alla Commissione, in un primo momento per gravi motivi di salute e in seguito perché la stessa Commissione è stata dichiarata illegittima dal Tribunale costituzionale (v. "Corti").

2. GOVERNO

2.1 Prorogata la zona di esclusione sul confine con la Bielorussia, mentre viene criticata la reintroduzione dei controlli di frontiera da parte della Germania

L'11 settembre il Governo decide di prorogare per altri tre mesi la c.d. [zona di esclusione](#), una striscia lungo il confine con la Bielorussia che si estende da un minimo di 200 metri a un massimo di due chilometri, nel quale vige divieto di ingresso e circolazione per tutti i cittadini che non siano espressamente autorizzati in quanto poliziotti, soldati, guardie di frontiera. La misura è finalizzata a controllare i flussi migratori verso la Polonia e l'Unione europea, incoraggiati dal regime bielorusso – e si presume anche da quello russo – provenienti da paesi dell'Africa, dell'estremo o anche del medio Oriente, e ora il Governo ne afferma l'efficacia, che nel trimestre precedente avrebbe ridotto dal 64% il numero dei tentativi di ingresso illegale nei confini polacchi. Il provvedimento è criticato dalle organizzazioni non governative, da associazioni umanitarie e dall'Ombudsman per il fatto di impedire ogni trasparenza nelle attività delle guardie di frontiera. Esso è però anche popolare, dopo che una guardia di frontiera polacca è stata accoltellata a morte la scorsa primavera da un immigrato.

Il giorno precedente, il Premier Donald Tusk aveva criticato il ripristino dei controlli di frontiera da parte del Governo tedesco ai confini tra Germania e Polonia, che rappresenta di fatto una sospensione dell'accordo di Schengen.

2.2 Verso un regime (provvisorio) più restrittivo nella concessione dei visti

Donald Tusk annuncia il 12 ottobre che la Polonia introdurrà per un periodo provvisorio un regime più restrittivo ai fini della concessione di un visto ai richiedenti asilo, in deroga ad alcune disposizioni della Convenzione di Ginevra del 1951. Tusk fa esplicito riferimento ai regimi russo e bielorusso, accusati di orchestrare l'immigrazione di decine di migliaia di persone attraverso il confine tra Polonia e Bielorussia, e afferma che è in corso uno stravolgimento della *ratio* originaria che ispirò la Convenzione sul diritto di asilo (ma anche la stessa Costituzione polacca). Allo stesso tempo chiede all'Unione europea di mostrare comprensione per queste decisioni rigorose. Le prime [reazioni dell'UE](#) richiamano il Governo polacco all'obbligo di rispettare incondizionatamente il diritto internazionale, ma poi – con qualche ambiguità – convengono sull'opportunità di trovare adattamenti per proteggere i confini e la sovranità di ogni Stato membro da quelli che vengono interpretati come attacchi ibridi. Nel documento preparato nei giorni successivi dal Governo, e reso pubblico sul suo sito web, si sottolinea come in pochi decenni la Polonia si sia trasformata da paese di massiccia emigrazione in paese che accoglie attualmente circa due milioni e mezzo di stranieri, con un trend in crescita, ciò che pone crescenti sfide sul piano dell'integrazione.

2.3 L'emittente privata TVN dichiarata asset strategico

Il Governo decide l'**11 dicembre** di conferire lo [status di "azienda strategica"](#) al gruppo televisivo polacco TVN, fondato da imprenditori polacchi nel 1997 ma appartenente dal 2018 al gruppo americano *Warner Bros. Discovery*. Questo potente gruppo rilevò nel 2018 l'azienda polacca, di cui fa parte l'emittente *news* TVN24, politicamente vicina a quella che negli anni 2015-2023 fu l'opposizione e che è attualmente maggioranza (in particolare la Piattaforma civica). L'ostilità del PiS nei confronti della rete TVN24 è sempre stata nota, al punto che nel 2022 cercò anche per legge di imporre la vendita della maggioranza delle sue quote a un'azienda a partecipazione pubblica, senza riuscirci grazie a un intervento diretto dell'Amministrazione americana di Joe Biden che impose da ultimo un veto sulla legge ad opera del Presidente Duda.

Le pessime condizioni finanziarie del gigante americano *Warner Bros. Discovery* sono però tali da indurlo ora a mettere in vendita le sue proprietà in Polonia, che per quanto riguarda il gruppo TVN sono stimate in circa un miliardo e cento milioni di Euro e sono al momento redditizie. L'insolita ingerenza governativa in affari privati dimostra che viene in evidenza una questione non solo economica. Nessun capitale privato nazionale sembra interessato a rilevare di nuovo la TVN, mentre si discute di una cordata ceco-ungherese, fortemente sostenuta dal PiS, dietro la quale il Governo sospetta si nascondano interessi provenienti addirittura dalla Russia. Il nuovo status "strategico" conferito alla TVN dovrebbe metterla al riparo da scalate ostili ad opera di capitale appartenente a Stati con cui si intrattengono rapporti non amichevoli, ma vi sono dubbi sull'efficacia dello strumento usato, anche perché non era mai stato ipotizzato con riferimento ad aziende nel settore dei mezzi di comunicazione.

3. CAPO DELLO STATO

3.1 Due leggi sul Tribunale costituzionale rinviate al Tribunale costituzionale

Il Presidente della Repubblica Andrzej Duda decide l'**8 ottobre** di non promulgare due leggi approvate dalla nuova maggioranza politica, una concernente l'intera [disciplina del Tribunale costituzionale](#), l'altra recante alcune disposizioni transitorie, per sottoporle al giudizio preventivo dello stesso Tribunale costituzionale che da quelle leggi è direttamente interessato. Tra i molti aspetti salienti delle due leggi è prevista la decadenza immediata delle tre persone illegittimamente elette a giudice costituzionale nel dicembre 2015, l'invalidazione di tutte sentenze – quasi cento – emesse con la partecipazione degli stessi soggetti a un collegio giudicante, la rimozione della Presidente Julia Przyłębska – il cui mandato sta comunque per scadere – a causa di remote irregolarità nella sua nomina.

In una prospettiva futura è previsto anche il divieto per i parlamentari di essere eletti giudice costituzionale a meno che siano trascorsi almeno quattro anni dalla cessazione del

primo mandato, l'innalzamento del *quorum* a tre quinti dei voti presso il *Sejm*, in luogo dell'attuale maggioranza semplice, sempre ai fini dell'elezione di un giudice costituzionale, l'obbligo a carico del Presidente della Repubblica di consentire a un giudice costituzionale di prestare giuramento entro quattordici giorni dalla sua elezione, a pena di consentire a quest'ultimo di giurare presso un notaio.

Queste due ultime norme, in particolare, pur rivolte al futuro, senza alcun intento punitivo per casi passati, sono giustificate con le violazioni costituzionali consumate dallo stesso Presidente Duda alla fine del 2015 – constatate da ripetute sentenze, nazionali e sovranazionali – e con il troppo basso *quorum* deliberativo per eleggere i giudici, che sempre a partire dal 2015 ha contribuito all'eccessiva politicizzazione delle relative elezioni. Se la maggioranza prescritta per eleggere un giudice da molto tempo era un noto difetto del sistema di giustizia costituzionale polacca, l'obbligo di accettazione presidenziale del giuramento è un riferimento troppo evidente alle storiche responsabilità del Presidente Duda perché quest'ultimo non lo interpreti come una provocazione.

4. CORTI

4.1 Incostituzionale la Commissione parlamentare d'inchiesta sull'uso illegale dello *spyware* "Pegasus"

Il **10 settembre** viene dichiarata illegittima ([sent. U4/24](#)) un'altra delle Commissioni d'inchiesta istituite all'inizio di quest'anno presso il *Sejm*, in questo caso quella che ha il compito di indagare sull'uso del sistema di spionaggio elettronico di produzione israeliana [Pegasus](#), acquistato dal Governo polacco di destra nel 2019.

Il sospetto, ormai largamente documentato, è che questo potente *spyware*, che consente di indagare senza limiti ogni tipo di attività di un dispositivo telefonico, e anche di manometterne l'uso, non sia stato utilizzato su ordine di un magistrato per indagare sulle attività della grande criminalità organizzata, ma anche allo scopo di controllare la vita privata di numerosi esponenti dell'opposizione politica e dell'informazione, in particolare negli anni 2019 e 2020. Secondo il ricorso presentato da alcuni parlamentari del PiS, accolto in larga parte dal Tribunale costituzionale – in una composizione comprendente uno dei c.d. doppioni, ossia persone illegalmente elette nell'organo Jarosław Wyrembak, e un ex pubblico ministero del periodo comunista che fu parlamentare del PiS fino al 2019, Stanisław Piotrowicz –, l'oggetto dell'inchiesta è definito in termini troppo indeterminati così come indefinito è l'arco temporale su cui le indagini dovrebbero essere svolte.

4.2 È incostituzionale anche la Commissione d'inchiesta sulle (mancate) elezioni presidenziali per posta del 2020

Anche la Commissione d'inchiesta sui presunti illeciti compiuti in merito alle elezioni presidenziali che si sarebbero dovute tenere nella primavera del 2020, in forma interamente

per corrispondenza, viene dichiarata illegittima ([sent. U2/24 del 6 novembre](#)). L'ipotesi di partenza della Commissione era che il Governo Morawiecki di destra, a inizio del 2020, preferì imporre lo svolgimento delle elezioni in presenza della pandemia da Covid-19 e dei relativi *lockdown*, considerando che ciò avrebbe aumentato le chances di rielezione del Presidente in carica Andrzej Duda, invece di proclamare lo stato di emergenza previsto dalla Costituzione e rinviare le elezioni di almeno sei mesi (una sentenza del Tribunale amministrativo di Varsavia già nel 2020 definì illegale l'intero procedimento).

A parte la spesa di 70 milioni di *złoty* – circa 16 milioni di euro – per alcune attività preparatorie del procedimento elettorale, che poi si concluse a giugno secondo modalità tradizionali, risolvendosi in uno spreco di risorse pubbliche, le critiche fondamentali contro quel progetto in materia elettorale prendevano di mira l'affidamento a un'azienda pubblica come la *Poczta Polska* di compiti di legge che normalmente spettano alla Commissione elettorale nazionale, in aggiunta a dubbi su quella che sarebbe stata la segretezza del voto. Per questi motivi la Commissione d'inchiesta aveva deliberato di recente, a maggioranza, di chiedere l'incriminazione presso la Procura di Varsavia di 19 persone tra cui l'ex premier Mateusz Morawiecki, il leader del PiS Jarosław Kaczyński, l'ex Presidente del *Sejm* Elżbieta Witek.

Secondo il Tribunale costituzionale, tuttavia, la Commissione travalica le proprie competenze, previste dalla Costituzione, a causa di un oggetto troppo ampio e non sufficientemente definito oltre che dalla mancanza di chiari limiti temporali: la stessa contestazione mossa alla già censurata Commissione *Pegasus*. In questo caso – risolto da un *panel* di cinque giudici – la maggioranza politica contesta la composizione formata dalla Presidente del Tribunale Julia Przyłębska, che ritiene già scaduta dalle proprie funzioni, e da Krystyna Pawłowicz, che fu parlamentare del PiS nelle precedenti legislature.

4.3 Accolto il ricorso del PiS contro il rigetto del suo rendiconto elettorale

Il **12 dicembre** la Sezione di controllo straordinario e degli affari pubblici presso la Corte suprema [accoglie l'impugnazione presentata dal partito "Diritto e giustizia"](#) (PiS) contro la decisione della Commissione elettorale nazionale (PKW, *Państwowa Komisja Wyborecza*) di rigettare il rendiconto presentato dallo stesso partito per le spese elettorali sostenute nel 2023 (una sintesi dei fatti è nelle precedenti *Cronache*). Tale decisione, seguita da un'altra che avrebbe avuto un impatto sul finanziamento ordinario del partito nell'intera legislatura 2023-2027 – in modo da privarlo dell'equivalente di oltre dieci milioni di euro – costringerebbe ora la stessa autorità elettorale a prenderne atto, e di conseguenza imporrebbe al Governo, segnatamente al ministro delle finanze, di corrispondere al PiS la totalità delle sovvenzioni che il partito reclama, sia il rimborso relativo al 2023 sia il finanziamento ordinario per la legislatura in corso. Ma la decisione non fa che inasprire il dualismo giuridico, e giudiziario, che si è creato in Polonia a seguito della svolta illiberale degli scorsi anni.

Con un colpo di scena, infatti, la Commissione elettorale ritorna sui suoi passi e si conforma alla decisione della Sezione di controllo straordinario, sia pure a stretta maggioranza. In un primo momento, il **16 dicembre**, la Commissione elettorale afferma a stretta maggioranza – cinque contro quattro – [di voler attendere che sia chiarito lo status giuridico](#) della contestata Sezione presso la Corte suprema, che già la Corte di giustizia dell'Unione europea, con una sentenza pregiudiziale del 22 dicembre 2023 (C-718/21), aveva dichiarato non essere «un tribunale indipendente e imparziale precostituito per legge». In realtà non vi sarebbe molto da attendere né chiarire, se non dare applicazione a una sentenza come quella appena citata.

L'atteso chiarimento dovrebbe discendere da una legge parlamentare che chiuda il cerchio della lunga vicenda dell'ordine giudiziario, ripristinando la piena indipendenza del Consiglio nazionale della magistratura (KRS) venuta meno a seguito delle riforme introdotte dal PiS dal 2017 e sulla base di tale indipendenza ridefinisca la struttura dell'intera Corte suprema, inclusa la Sezione integralmente composta di magistrati scelti dalla maggioranza parlamentare del PiS. Ma riforme in tal senso sono ostacolate dal Presidente in carica, Duda, che è espressione dello stesso partito. Occorre dunque attendere le elezioni presidenziali del 2025, sempre nell'ipotesi che siano vinte da un esponente dell'attuale maggioranza liberale ed europeista.

Il **30 dicembre**, tuttavia, la Commissione elettorale nazionale rivede la propria recente decisione. Con quattro voti a favore e tre contrari, la Commissione decide di [conformarsi alla pronuncia della illegittima Sezione di controllo straordinario della Corte suprema](#), mentre due dei componenti che votarono di recente per procrastinare la decisione definitiva ora si sono astenuti. Il provvedimento della Commissione elettorale è [motivato in materia ambigua e contraddittoria](#). Nel primo paragrafo si dichiara di accettare il rendiconto elettorale presentato dal PiS in omaggio alla decisione della Sezione di controllo straordinario – che però viene attribuita genericamente alla Corte suprema –, mentre nel secondo si sottolinea (enigmaticamente) un'ovvietà, ovvero che una tale decisione deve provenire da un organo giudiziario legittimo ai sensi della Costituzione e del codice elettorale, ma si afferma di lasciare impregiudicata la questione se la Sezione che ha deciso sia un organo in tal senso.

Va considerato a riguardo che la stessa Commissione elettorale, dal 1989 un'autorità indipendente riconosciuta e formata esclusivamente di altri magistrati, è stata politicizzata nella sua composizione dallo stesso PiS nel 2020. Da parte sua anche il Governo, nella persona del ministro delle finanze Domański – ma anche del Premier Donald Tusk che lo sostiene –, cambia in parte posizione. Se in un primo momento si era impegnato a dare seguito a qualunque decisione presa dalla Commissione elettorale nazionale, ora sembra orientarsi esclusivamente sulla sentenza C-718/21 della Corte di giustizia, e determinarsi al taglio definitivo dei finanziamenti al PiS: una decisione che a sua volta induce questo partito a minacciare i decisori governativi di future conseguenze penali.

4.4 La vicenda del Deputato Romanowski diventa uno scandalo internazionale

Il **12 dicembre** la Procura nazionale polacca spicca un [mandato d'arresto a carico del deputato del PiS Marcin Romanowski](#), al quale era già stata revocata nell'ordine l'immunità parlamentare nazionale e quella dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa al quale pure apparteneva. Non è però chiaro ove si trovi il politico dell'opposizione di destra, che ha fatto perdere le sue tracce. Anche il suo legale afferma di non sapere dove si trovi ma esclude che sia fuggito all'estero, ove invece molti giornalisti sono convinti si trovi. Il **19 dicembre** si apprende che Romanowski ha [chiesto e ottenuto asilo politico in Ungheria](#), mentre la Polonia ha emesso nei suoi confronti un mandato di arresto europeo. Si ha così un conflitto giuridico tra due Stati membri dell'Unione, che fino a quando il PiS era al Governo in Polonia erano anche uniti da un forte legame politico (allentato però già dalle diverse posizioni prese in seguito alla guerra russo-ucraina e troncato dal cambio di maggioranza in Polonia), al quale si affianca un conflitto tra due istituti giuridici, il diritto di asilo e il mandato di arresto europeo, che non sono del tutto incompatibili ma pongono problemi di compatibilità. Nella Procura nazionale si fa notare che le procedure previste dal mandato d'arresto europeo impongono all'autorità giudiziaria del paese in cui si trova la persona perseguita di motivare in dettaglio le ragioni per cui non si può procedere alla sua consegna. Al di là di aspetti giuridici che sono in parte innovativi, va rilevato il paradosso per cui uno Stato membro che si trova tuttora sottoposto a una procedura *ex art. 7 TUE*, anche per problemi relativi allo stato di diritto, arbitrariamente si sottragga ai suoi obblighi comunitari nei confronti di un altro Stato che a quella procedura è stato sottratto, e ciò in ragione di obiezioni circa l'indipendenza del giudiziario, le quali però avrebbero assunto rilievo proprio quando l'Unione europea ha deciso che cessavano di presentare un pericolo sistemico.